

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 15 aprile 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che le regioni « sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata venatoria ». Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 20 del 2012) « appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del

« regolamento » sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento ».

A giudizio della Corte costituzionale la selezione delle specie cacciabili e l'individuazione dei periodi aperti all'attività venatoria incidono sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva del legislatore nazionale: il legislatore nazionale ha, perciò, titolo per imporre alle regioni di provvedere nella forma dell'atto

amministrativo, anziché in quella della legge. Già in passato, del resto, la Consulta aveva affermato che legittimamente la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza che le è riservata in via esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa.

Tuttavia, va ricordato che la dottrina non è univoca al riguardo e che taluni obiettano circa l'interpretazione del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, tenuto anche conto che il legislatore, laddove ha inteso limitare la scelta regionale dell'atto da adottare, lo ha esplicitato come nel caso dell'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge, specificando che le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE possono essere disposte con atto amministrativo.

Va rammentato, altresì, che non poche regioni in passato hanno approvato il calendario venatorio con legge annuale e ciò non può non evidenziare la mancanza di un'interpretazione univoca della citata norma statale.

Lo stesso dicasi per la qualificazione della legge-provvedimento; secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, è tale la legge che «incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto». Per contro, un'autorevole dot-

trina annovera tra le leggi-provvedimento esclusivamente quelle che si occupano di un singolo accadimento o di un singolo evento. La Corte costituzionale asserisce, inoltre, che qualora «la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità»; tuttavia, la necessaria conformità a criteri tecnico-scientifici non pare precludere la possibilità di avvalersi della potestà legislativa e ciò anche avuto riguardo ad altre fattispecie analoghe laddove le leggi intervengono in ambiti connotati da forti accenti tecnico-scientifici.

Sulla base di queste considerazioni e anche alla luce del contenzioso costituzionale e giurisdizionale in materia e delle conseguenze che esso ha generato in termini di incertezza e di difficoltà per i cittadini che esercitano l'attività venatoria, si ritiene opportuno proporre la sostituzione del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, esplicitando che il calendario venatorio annuale viene approvato con legge regionale. Ciò, in primo luogo, per introdurre elementi di chiarezza nella legge nazionale e, in secondo luogo, per riaffermare l'autonomia regionale, spesso oggetto di ridimensionamento da parte degli interventi dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LIGURIA

—

ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definiscono con apposita legge il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria ».

€ 1,00



17PDL0021960